

# COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

**DA PRESENTARSI ESCLUSIVAMENTE  
A MEZZO MAIL PEC O PRESENTANDO ISTANZA  
CARTACEA PRESSO IL PROTOCOLLO ENTRO  
IL 30/04**

Spett.le  
**COMUNE DI CALCINATO**  
UFFICIO TRIBUTI  
PIAZZA A. MORO N. 1  
25011 CALCINATO (BS)

[PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CALCINATO.BS.IT](mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CALCINATO.BS.IT)

## TARI – TASSA RIFIUTI RICHIESTA RIDUZIONE PER CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI UTENZA NON DOMESTICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ per la ditta/azienda \_\_\_\_\_

con insediamento a CALCINATO Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CF/P.IVA \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_, @ \_\_\_\_\_

in regola con il pagamento della tassa rifiuti nel comune di Calcinato per l'immobile sito in \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e presa visione del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI (Tassa Rifiuti)

### CHIEDE

- ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)
- per l'anno \_\_\_\_\_ la riduzione per cessione di eccedenze alimentari ai sensi dell'art. 17 l. 19/08/2016 n.166 e dell'art. 24 Regolamento TARI approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 29/09/2020 e smi
- L'importo risultante dall'applicazione della riduzione di cui alla presente richiesta **CHIEDO** venga rimborsato a mezzo bonifico bancario  
all'IBAN: \_\_\_\_\_  
Intestato a \_\_\_\_\_

### DICHIARA

che durante l'anno \_\_\_\_\_ sono state cedute a titolo gratuito, come previsto dalla norma, le seguenti eccedenze alimentari

| DATA CONSEGNA<br>DONAZIONE | DESCRIZIONE DEGLI ALIMENTI (art. 2<br>comma 1 l. c/d – l. 166/2016) | ASSOCIAZIONE/ENTE BENEFICIARIO | TOT KG CONSEGNATI |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
|                            |   |                                |                   |
|                            |   |                                |                   |
|                            |   |                                |                   |
|                            |   |                                |                   |

Alla presente dichiarazione allego:

- **attestazione di avvenuto ricevimento della quantità dichiarata rilasciata dal soggetto beneficiario della donazione;**
- copia carta d'identità

Calcinato, \_\_\_\_\_

IN FEDE

## **INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE**

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Calcinato, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati l'Ing. Nicola Madrigali mail nicola.madrigali@ordingbo.it. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L'informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali.

### *Articolo 24*

#### *RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI*

- 1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.*
- 2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) e d), della legge 19 agosto 2016, n. 166.*
- 3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni/enti assistenziali o di volontariato beneficiarie della donazione devono essere associazioni/enti formalmente riconosciute e che nel loro statuto e/o atto costitutivo abbiano finalità di natura sociale e di sostegno a soggetti bisognosi.*
- 4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:*
  - a. per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e duecentocinquanta chilogrammi, si applica una riduzione del 15%;*
  - b. per le attività che cedono un quantitativo superiore a duecentocinquanta chilogrammi si applica una riduzione del 30%;*
- 5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa solo previa presentazione di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari cedute gratuitamente a ciascuna associazione nell'anno precedente correlata dalla specifica attestazione rilasciata dall'associazione/ente beneficiaria*
- 6. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa solo se l'istanza documentata sia presentata entro e non oltre il termine annuale del 30 aprile dell'anno successivo della cessione delle eccedenze alimentari, verificata la regolarità dei versamenti TARI riferiti alle annualità precedenti all'anno di tributo oggetto dell'istanza.*
- 7. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.*
- 8. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni beneficiarie, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.*